

Allegato A

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E I NIDI D'INFANZIA di MARANO SUL PANARO "CASTELLO" E "IL PAESE DEI COLORI" PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027.

L'anno duemilaventisei, addì..... del mese di, in Vignola (Mo), nella sede dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata,

TRA

l'Unione di Comuni Terre di Castelli (codice fiscale e partita IVA n. 02754930366) rappresentata nella persona del Dirigente della Struttura Welfare Locale, Dott. Marco Antonioli, in esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione n. 06 del 06/08/2024, di seguito denominata semplicemente "Unione" e della DGU n. ____ del 00.09.2026;

E

- _____, nato/a a _____ il _____, che interviene nel presente atto quale legale rappresentante della Ditta Old Castle s.r.l. con sede legale in Vignola. (MO) Via Volpi n. 77, C.F. e P.I. n.03100220361, titolare e gestore del Nido d'infanzia privato CASTELLO con sede in Marano s.P. Via della resistenza n. 230, di seguito denominato "E.T." (Ente titolare);

- _____, nato/a a _____ il _____, che interviene nel presente atto quale legale rappresentante della Ditta I Nuovi Orsetti srls con sede a Marano sul Panaro, Via del Commercio 130, titolare e gestore del Nido d'infanzia privato "Il paese dei Colori" con sede in Marano s.P. Via del Commercio 130, di seguito denominata "E.T." (Ente titolare);

PREMESSO

- che la L.R. 25 Novembre 2016 n. 19 "servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000", riconosce il principio di sussidiarietà tra pubblico e privato, e che, in particolar modo, all'art. 4 "Sistema integrato e offerta diffusa di servizi integrativi per la prima infanzia", riconosce i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi come centri educativi territoriali, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte assegnando, a tal fine, alla Regione ed

all'Ente Locale il compito di perseguire l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e di garantire la qualità e la coerenza del sistema educativo stesso;

- che l'art. 5, lett. C), della Legge Regionale sopra citata prevede che i servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti da soggetti privati, accreditati, convenzionati con i Comuni;
- che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n.1564/2017, ha approvato la Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e in particolare con l'allegato B, ha approvato le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati;
- che la delibera regionale n. 704 del 13 maggio 2019 ad oggetto "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016" sancisce che solo i nidi d'infanzia che abbiano ottenuto l'accREDITAMENTO possono beneficiare di finanziamenti pubblici;
- che il D.Lgs. n.65/2017 pone le basi per la costituzione ed il consolidamento del Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107;

PREMESSO ALTRESI'

- che lo Statuto dell'Unione all'art. 3, comma 3, recita: "nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal proprio Statuto";
- che la presenza dei Nidi privati costituisce, per il forte radicamento nel tessuto sociale in cui operano, un valore da salvaguardare e una garanzia di pluralismo istituzionale che, dando vita ad un sistema integrato di servizi per l'infanzia, può offrire alle famiglie diverse opportunità sociali ed educative ;
- che il citato D.Lgs. 65/2017 affida agli Enti Locali un importante ruolo di valorizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione attraverso il coordinamento della programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

DATO ATTO

- che sul territorio dell'Unione Terre di Castelli sono presenti:

- il Nido d'Infanzia "CASTELLO" che è stato autorizzato al funzionamento con atto della Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione, n. 56 del 5/05/2021 e accreditato con atto n. 6 del 18/10/2022,
- il Nido d'infanzia "IL PAESE DEI COLORI" che è stato autorizzato con atto n. 61 del 04/11/2025 e accreditato con atto n. 9 del 04/11/2025;
- che i Nidi d'infanzia CASTELLO e IL PAESE DEI COLORI svolgono da anni nel territorio comunale di Marano sul Panaro, privo di servizi educativi per la prima infanzia pubblici, una funzione educativa e sociale che contribuisce a soddisfare le richieste di servizi educativi delle famiglie residenti nel territorio di Marano sul Panaro nonché nei territori limitrofi e può pertanto validamente inserirsi nel sistema dei servizi per la prima infanzia dell'Unione Terre di Castelli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione riguarda il convenzionamento:

- di **12 posti** presso il Nido "CASTELLO" per l'anno educativo 2026-27
- di **24 posti** presso il Nido "IL PAESE DEI COLORI" per l'anno educativo 2026/27.

ART. 2 - Condizioni di accoglienza

Gli EE.TT. Si impegnano ad accogliere il numero massimo di bambini previsto dalla propria autorizzazione al funzionamento, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale anche se di nazionalità straniera, o apolidi.

In relazione ai posti oggetto della presente convenzione, i bambini vengono accolti sulla base di regolamento predisposto in analogia al regolamento d'accesso ai Nidi dell'Unione garantendo priorità d'accesso ai bambini nel seguente ordine:

1. bambini residenti nel Comune di Marano;
2. bambini residenti in altro Comune del territorio dell'Unione e che risultano in lista d'attesa nella graduatoria del Nido del Comune di residenza;
3. bambini residenti in altro Comune dell'Unione Terre di Castelli.

Ogni adempimento dovuto all'applicazione del regolamento d'accesso (formulazione e gestione della graduatoria, comunicazioni alle famiglie, eventuali verifiche, ecc...) è interamente a capo agli EE.TT.

ART. 3 - Partecipazione delle famiglie

Gli EE.TT. secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 19/2016 e ss.mm., assicurano la massima trasparenza nella gestione del servizio e prevedono la

partecipazione dei genitori alle scelte educative del Nido ed alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi. Si impegnano a favorire la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.

In particolare gli EE.TT. favoriscono:

- la partecipazione dei genitori agli organi collegiali di partecipazione,
- la condivisione del progetto e dell'offerta educativa,,
- il dialogo costante tra nido e famiglia in ordine al percorso educativo dei bambini.

ART. 4 - Iscrizioni e contribuzione degli utenti

Le famiglie interessate al servizio effettuano l'iscrizione presso gli EE.TT. entro il 31 marzo. L'esito delle iscrizioni verrà comunicato dagli EE.TT. ai servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre di Castelli entro l'avvio dell'anno educativo.

Così come previsto dalla L. R. n. 19/2016, gli EE.TT. devono prevedere una contribuzione da parte delle famiglie differenziata in base alle loro condizioni socio-economiche.

ART. 5 - Sistema Educativo Integrato - Coordinamento Pedagogico Distrettuale (CPD)

Gli EE.TT. si impegnano ad inserirsi nel sistema dei servizi per la prima infanzia territoriali, pubblici e privati, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a sostegno della famiglia che assicuri il diritto dei bambini all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. A tal fine si impegnano a partecipare attivamente con il proprio coordinatore pedagogico al tavolo del Coordinamento Pedagogico Distrettuale coordinato dall'Unione per:

- contribuire ad un piano comune di proposte di aggiornamento per il personale educatore,
- definire iniziative comuni per le famiglie utenti dei Nidi pubblici e privati dell'Unione,
- condividere criteri e modalità di attuazione delle indicazioni regionali e statali nonché di utilizzo delle eventuali risorse,
- favorire la continuità tra Nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia e servizi sociali e sanitari.

ART. 6 - Adeguatezza strutturale

Gli EE.TT. garantiscono locali idonei al funzionamento ed allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla L.R. N. 19/2016 nonché dalla Direttiva Regionale sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia n. 1564/2017.

ART. 7 - Qualifica e trattamento del personale

Gli EE.TT. si impegnano a mantenere costantemente in servizio per la durata della convenzione un organico di educatori avente i titoli di studio richiesti dalla normativa ed in numero rapportato alla consistenza numerica dei bambini ed alla loro età, secondo i parametri definiti dalla stessa Direttiva Regionale. Al personale in servizio con rapporto di lavoro dipendente, verrà applicato il contratto nazionale di lavoro del comparto di riferimento. Gli EE.TT. hanno l'obbligo di ottemperare alla legge 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia"

ART.8 - Progetto pedagogico, Formazione permanente e qualificazione del servizio.

Nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. N. 19/2016, gli EE.TT. garantiscono:

- la presenza di un coordinatore pedagogico che, tra le altre funzioni, curi la predisposizione e l'attuazione di un Progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio,
- la partecipazione del proprio personale educativo a corsi di formazione e aggiornamento nella misura di almeno 20 ore lavorative annuali per ogni unità di personale,
- la comunicazione all'Unione all'avvio dell'anno educativo della programmazione e delle tematiche dei corsi di formazione e aggiornamento non condivise in CPD.

ART.9 - Informazione e documentazione

Gli EE.TT. sono tenuti a presentare all'Unione prima dell'avvio dell'anno educativo:

1. elenco nominativo dei bambini iscritti e frequentanti, con specificazione per i bambini convenzionati, della data di nascita e della residenza. Eventuali variazioni dell'elenco devono essere tempestivamente comunicate all'Unione,
2. rette applicate alle famiglie,
3. copia del bilancio di previsione e copia del bilancio consuntivo del Nido d'infanzia debitamente sottoscritte,
4. casellari giudiziali del personale educatore e ausiliario in contatto non occasionale con i bambini.

Gli EE.TT. sono inoltre tenuti alla massima collaborazione con l'Unione per:

5. la trasmissione dei dati necessari per l'implementazione della banca dati regionale SPIER,
6. l'attuazione dei progetti regionali e/o statali rivolti alle famiglie,
7. la trasmissione della documentazione necessaria per svolgere le relative istruttorie e i monitoraggi richiesti.

ART. 10 - Impegni dell'Unione

Previa verifica della presentazione della documentazione indicata al precedente art. 9, l'Unione si impegna a riconoscere agli EE.TT. per l'anno educativo 2026/2027, l'erogazione di un contributo annuo di € 1.000,00 per ognuno dei complessivi 36 posti convenzionati effettivamente occupati da bambini iscritti entro il mese di febbraio 2027. Per l'a.e. 2026/27, l'importo massimo per ciascun nido Nido è il seguente:

- Nido d'infanzia "Castello": € 12.000,00
- Nido d'infanzia "Il Paese dei Colori": € 24.000,00

Nel caso in cui non tutti i posti convenzionati vengano occupati, il contributo verrà erogato in base al numero degli effettivi iscritti.

Nel corso della vigenza della presente convenzione l'Unione potrà rideterminare in aumento l'importo previsto per ciascun posto convenzionato, sulla base delle maggiori risorse trasferite dal Comune di Marano s/P al Bilancio dell'ente.

L'eventuale incremento avrà applicazione dal momento dell'approvazione e sarà applicato in proporzione all'intero anno educativo solamente per i mesi restanti fino al termine dell'anno educativo

ART.11 - Modalità di erogazione dell'importo pattuito

L'importo pattuito sarà liquidato in 3 (tre) soluzioni:

la prima, pari al 40% del contributo, entro il 30 dicembre 2026,

la seconda, pari al 30% entro il 31 marzo 2027,

la terza, pari al restante 30% entro il 31 luglio 2027 .

ART.12 - Attività di vigilanza e verifiche

L'Unione Terre di Castelli svolge avvalendosi, se necessario, della Commissione Tecnica distrettuale per le autorizzazioni al funzionamento, attività di vigilanza e di controllo sui Nidi d'infanzia, secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente. Può pertanto effettuare sopralluoghi anche senza preavviso o richiedere documentazione non già prevista al precedente art. 9.

L'Unione, d'intesa con gli EE.TT., procede inoltre a verifiche periodiche della presente convenzione al fine di evidenziarne la corrispondenza agli scopi che l'hanno originata e alle esigenze delle famiglie.

ART. 13 - Regolarità contributiva

Ai sensi dell'Art 2 comma 1 bis della Legge 266/2002, gli EE.TT. hanno l'obbligo di ottemperare alla regolarità contributiva. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa e

dell'erogazione delle somme previsto all'art 11 , l'Unione verificherà la regolarità della posizione e in presenza di irregolarità, attiverà il procedimento di intervento sostitutivo per Durc negativo. Dopo due irregolarità consecutive, non sanate nei termini prescritti, l'Unione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione.

ART. 14 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità per l'anno educativo 2026/27; avrà pertanto scadenza il 30/6/2027.

ART.15 Inadempienza e risoluzione della convenzione

I casi di inadempienza alla presente convenzione, sia da parte dell'Unione come degli EE.TT., verranno rispettivamente segnalati alla controparte per ricercare insieme il componimento della vertenza.

I Servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre di Castelli, in ottemperanza all'attività di vigilanza e controllo stabilita dalla legislazione regionale vigente, nel caso in cui rilevassero infrazioni delle norme di legge o regolamentari, fermo restando l'iter sanzionatorio previsto, procederanno chiedendo in forma scritta al soggetto gestore di provvedere tempestivamente a sanare le irregolarità.

In caso di mancanze gravi o ripetute, o nel caso di mancata risposta a due contestazioni scritte è facoltà dell'Unione recedere dalla convenzione.

ART 16 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nella interpretazione e nella esecuzione del presente atto, sarà competente il Foro di Modena.

ART. 17 - Codice di comportamento dei dipendenti

Gli EE.TT. sono tenuti a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsivoglia titolo svolgono attività previste dalla presente convenzione, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013) e la sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 13 del 23/01/2014. Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà la decadenza della presente convenzione.

ART. 18 - Spese ed oneri della Convenzione

Gli EE.TT. sono tenuti all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente. Sono a carico degli EE.TT. tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto, se dovute. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione e, in caso d'uso, l'onere delle spese di registrazione a tassa fissa di cui all'art. 10 tariffa parte 2^ del D.P.R. 131/1986

ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la registrazione.

ART. 19 . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte opera, per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle rispettive competenze e finalità istituzionali, in qualità di autonomo titolare del trattamento, assumendo ogni responsabilità in ordine alla liceità del trattamento, all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate e all'esercizio dei diritti degli interessati.

I dati personali oggetto di scambio tra le Parti sono trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, alla gestione dei rapporti amministrativi e contabili, all'adempimento degli obblighi di legge e all'esercizio delle funzioni istituzionali delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, evitando accessi non autorizzati, perdita, distruzione o diffusione indebita dei dati.

Qualora, nell'attuazione della presente convenzione, si renda necessario configurare un diverso rapporto ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, le Parti provvederanno, ove richiesto dalla legge, alla stipula degli atti necessari a disciplinare i rispettivi ruoli e responsabilità.

Le Parti si impegnano inoltre a rispettare gli obblighi di riservatezza relativamente a tutte le informazioni e ai dati, anche non personali, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, utilizzandoli esclusivamente per le finalità connesse alla sua esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Dirigente della Struttura Welfare Locale

Marco Antonioli

PER IL NIDO CASTELLO.

PER IL NIDO IL PAESE DEI COLORI _____